



REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI FORME DI FINANZIAMENTO ESTERNO A CARATTERE LIBERALE

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Sommario

Art. 1 – Oggetto e finalità	2
Art. 2 – Ambito di applicazione e definizioni	3
Art. 3 – Significato e forme di donazione	3
Art. 4 – Il <i>crowdfunding</i>	4
Art. 5 – Condizioni di esclusione.....	5
Art. 6 – Approvazione delle iniziative di <i>fundraising</i>	6
Art. 7 – Organi e funzioni operative connesse al <i>fundraising</i>	6
Art. 8 – Modalità di attuazione del <i>crowdfunding</i>	8
Art. 9 – Pubblicità e trasparenza in merito alle iniziative di <i>fundraising</i>	9
Art. 10 – Utilizzo dei risparmi di spesa	10
Art. 11 – Norme di rinvio	10



Art. 1 – Oggetto e finalità

1. L'Università di Foggia può ricevere donazioni, legati testamentali e lasciti ereditari conformemente all'art. 63 del Regolamento di Ateneo per "l'amministrazione, la finanza e la contabilità" (rep. D.R. n. 713/2015 del 19.06.2015).
2. Con il termine *fundraising* si intende il complesso delle attività che l'Università di Foggia pone in essere al fine di favorire e stimolare le diverse forme di contribuzione liberale e volontaria, con l'intento di acquisire autonome risorse di finanziamento per sostenere le attività di formazione e didattica, la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico, il progresso della cultura e delle arti, ed in genere quel complesso di attività ed iniziative connesse alla "terza missione" dell'università, nell'esclusivo perseguimento degli scopi istituzionali attribuiti all'università italiana.
3. Il presente regolamento disciplina i presupposti, le condizioni e le procedure relativi alle attività di *fundraising*. Sono escluse dal presente regolamento le attività di *sponsorizzazione* in quanto già oggetto di precedente regolamentazione da parte dell'Ateneo (Prot. n. 7264 – I/3 del 29.02.2016) e di *patrocinio* (Prot. n. 9069 - I/3 del 04/03/2020), così come gli *accordi di collaborazione*.
4. Le attività di *fundraising* svolte dall'Università di Foggia intendono sostenere la missione dell'Università come "bene pubblico". L'Università di Foggia, infatti, riconosce la formazione e la ricerca come beni di valore imprescindibile allo sviluppo di una società fondata sulla conoscenza, sulla partecipazione democratica, sulla condivisione ed il mutuo appoggio, a vantaggio dell'intera comunità e dei territori, per stimolare l'innovazione, la promozione sociale, la qualità della vita, la salvaguardia dell'ambiente. Nel perseguire questa missione, l'Università di Foggia stabilisce relazioni di cooperazione e rapporti collaborativi con le migliori espressioni della società, a scala locale, nazionale ed internazionale.
5. Le attività di *fundraising* sono uno strumento attraverso il quale l'Ateneo si presenta al mondo della società civile, al cospetto delle più qualificate realtà imprenditoriali, alla comunità cittadina, al territorio entro cui opera, mettendo a disposizione le proprie conoscenze ed esperienze, in termini di capitale sia umano che strumentale, al fine di porre in essere progettualità sociali rivolte al miglioramento delle condizioni di vita e allo sviluppo della persona.
6. Donazioni od erogazioni liberali in favore dell'Ateneo possono essere eseguite da ogni tipologia di soggetto: privati cittadini, così come società di persone, società di capitali, fondazioni, enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, anche non residenti nel territorio dello Stato.
7. Le erogazioni liberali consentono, a vantaggio di chi le effettua, di ottenere benefici fiscali, quali deduzioni e detrazioni fiscali su quanto donato, secondo modalità ed intensità previste dalle correnti leggi dello Stato. Questi aspetti non sono affrontati nel presente regolamento e sono demandati alle funzioni del *Grant Office* di Ateneo.
8. L'Università di Foggia si impegna ad utilizzare le risorse finanziarie erogate, così come i beni materiali conferiti, siano essi mobili od immobili, secondo criteri, obiettivi e modalità di spesa

rigorosamente coerenti alle finalità istituzionali che le sono proprie.

Art. 2 – Ambito di applicazione e definizioni

1. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento (fermo restando le esclusioni indicate all'art. 1, comma 3) le seguenti forme di contribuzione a carattere liberale, nel rispetto della disciplina contenuta nel secondo libro del codice civile:
 - a) *Donazione*, ovvero sia l'erogazione a titolo di liberalità fatta da un privato. In questo caso la volontà di donare è espressamente manifestata attraverso una lettera d'intenti, cui segue l'accettazione da parte dell'Ateneo (per approfondimenti si vada all'art. 3 del presente regolamento).
 - b) *Legato testamentale*. All'interno di un testamento è possibile prevedere che alcuni determinati beni, mobili o immobili, siano destinati all'Università di Foggia, anche finalizzando il lascito ad un determinato scopo indicato espressamente dal testatore.
 - c) *Lascito ereditario*. Con un atto testamentale è possibile nominare erede universale l'Ateneo foggiano; il lascito può essere a destinazione libera (in questo caso, sarà l'Ateneo a deciderne l'impiego nell'ambito dei propri fini istituzionali), oppure a destinazione vincolata (qualora il lascito sia finalizzato ad uno specifico scopo prestabilito dal testatore).
 - d) *Donazione on-line*, da attuarsi mediante lo strumento del *crowdfunding*. In questo caso si tratta di una donazione di modico valore, effettuata attraverso lo strumento innovativo di raccolta fondi *on-line* destinati alla realizzazione di singole iniziative e progetti. Allo stesso tempo, lo strumento utilizzato permette di stimolare una larga adesione da parte di ampie categorie di soggetti, nell'arco di un limitato lasso di tempo durante il quale è attiva la campagna di raccolta fondi. Tale forma di *fundraising* persegue specifiche e particolari finalità in base ad un preciso progetto di destinazione del finanziamento, predisposto *ad hoc* (per approfondimenti si vada all'art. 4 del presente regolamento).

Art. 3 – Le diverse tipologie della donazione

1. E' possibile avvalersi di un'ampia gamma di tipologie di donazione destinate a sostenere la comunità accademica. Di seguito, a titolo meramente esemplificativo, si indicano alcune possibili tipologie di donazione: adozione a distanza di studenti meritevoli e privi di mezzi; finanziamento (*una tantum*) di *borse di studio, borse di ricerca e di dottorato*; supporto finanziario alle *attività di ricerca*, nonché alle *attività formative e di terza missione* condotte presso l'Università di Foggia.

Con l'*adozione a distanza* i soggetti interessati potranno devolvere all'Università di Foggia le risorse necessarie all'istituzione di borse di studio finalizzate a sostenere, per l'intero percorso di studi, uno o più studenti che si immatricolano ad uno dei corsi di studio attivati presso questa Università. L'importo annuale della borsa, sarà assegnato allo/agli studente/i nel primo anno del percorso

universitario e perdurerà per l'intera durata del corso di studi purché in presenza dei requisiti di merito e di reddito stabiliti dal relativo regolamento per il conferimento della borsa di studio.

2. Sono forme particolari di donazione anche il "mecenatismo culturale" ed il cosiddetto "art-bonus" che qui, di seguito, vengono esplicitate.

Il **mecenatismo culturale** consiste in un contributo quale erogazione liberale in denaro, donazione di beni mobili od immobili, attribuzione di diritti d'uso diversi, senza che a tale impegno corrisponda l'obbligo di una prestazione corrispettiva. Il mecenatismo è ammesso solo per lo svolgimento di compiti istituzionali e per la *realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo*.

L'**art-bonus** (introdotto con D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2014, n. 106), similmente al "mecenatismo", configura erogazioni liberali in denaro a sostegno del patrimonio culturale e dello spettacolo. Nel caso specifico, si tratta di una donazione elargita per *interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici e per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica*.

Art. 4 – Il crowdfunding

1. Il *crowdfunding* è una pratica di micro-finanziamento dal basso in grado di mobilitare persone e risorse, un modello di "condivisione" ed una forma "collaborativa" di economia solidale. Si tratta, in altri termini, di una forma partecipativa alla soluzione di un problema, per far fronte ad una condizione di emergenza, uno stato di allerta, le necessità determinatesi in conseguenza di una specifica situazione di crisi, con riferimento a persone o cose, beni artistici o storici, manifestazioni della cultura o della tradizione a rischio di degrado o di scomparsa.
2. Tramite il *crowdfunding* si intende sostenere interventi, misure od azioni che abbiano i crismi della eccezionalità, urgenza, necessità e, allo stesso tempo, siano originali, creativi, innovativi, aggregativi e traggano ispirazione da imprescindibili valori etico-morali.
3. Gli obiettivi per i quali l'Università di Foggia intende attivare campagne di *crowdfunding* possono essere così riassunti:
 - Contribuire in modo concreto, tempestivo e solidale alle esigenze espresse dalla collettività o da alcune componenti della società civile, specie riguardo alle necessità ritenute più urgenti e necessarie, così concorrendo alla terza missione universitaria (*public engagement*).
 - Introdurre nel nostro Ateneo modalità alternative di finanziamento alla ricerca, alla sperimentazione ed al trasferimento delle innovazioni rispetto alle forme più consuete e tradizionali, sebbene in rapporto di complementarità con esse.
 - Intensificare la rete delle collaborazioni fra l'Università, il mondo delle imprese, le istituzioni territoriali di *governance*, l'associazionismo ed i movimenti di cittadinanza attiva, nonché favorire il senso di vicinanza e di comune appartenenza anche del singolo cittadino al contesto

universitario ed alle sue finalità istituzionali (ricerca, formazione e terza missione).

4. La pratica del *crowdfunding* ha portato all'implementazione di quattro modelli o forme, come di seguito indicato:
- *Donation based*. Il donatore è spinto da un movente caritatevole, egli non ottiene nessun vantaggio economico a seguito del finanziamento dalla causa. Forma utilizzata per finanziare iniziative senza scopo di lucro.
 - *Reward based*. La raccolta fondi prevede, in cambio della donazioni in denaro, una ricompensa di scarso valore (un *gadget*) od un mero riconoscimento a carattere simbolico (come il ringraziamento pubblico sul sito istituzionale). Tale formula è quella più largamente utilizzata grazie alla sua capacità di remunerare, seppure simbolicamente, i *crowdfunder* senza disperdere però risorse utili al progetto.
 - *Lending based*. Le raccolte di tipo *lending* pongono in contatto coloro che hanno necessità di raccogliere denaro con coloro che sono potenzialmente interessati a prestarlo, ottenendo un tasso di remunerazione vario a seconda delle modalità definite dalle piattaforme.
 - *Equity based*. Utilizzato per la raccolta di capitale di rischio, in cambio del finanziamento versato è prevista la partecipazione al capitale sociale dell'impresa. Rappresenta la più recente evoluzione della pratica del *crowdfunding*, nonché quella maggiormente discussa in quanto eleva il finanziamento dal basso a modalità di acquisto di quote di capitale sociale in *startup*.
5. L'Università di Foggia intende attivare iniziative di *crowdfunding* che riguardino le tipologie "*donation based*" o "*reward based*", considerando, pertanto, solo i casi in cui il donatore sia spinto da un movente caritatevole nei riguardi dell'iniziativa promossa dall'Università. Di conseguenza, è da escludere l'ottenimento di alcun vantaggio economico dall'elargizione del finanziamento.

Art. 5 – Condizioni di esclusione

1. È ammesso il ricorso al *fundraising*, ovvero al complesso delle forme di finanziamento esterno così come specificate dall'art. 2 del presente regolamento, a patto che non siano evidenziabili condizioni e circostanze che ne richiedano l'esclusione. In particolare, si viene a determinare una condizione di esclusione allorché:
- a) si ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
 - b) si ravvisi un potenziale pregiudizio o danno all'immagine dell'Ateneo od alle proprie iniziative;
 - c) sia in corso una controversia legale nei confronti del donatore;
 - d) la donazione sia considerata inaccettabile per motivi di opportunità generale, rimessi al prudente apprezzamento degli organi di governo dell'Università che in materia debbono pronunciarsi.



2. Sono in ogni caso escluse dal *fundraising* dell'Università di Foggia quelle attività che:
 - a) possano riguardare interventi di propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - b) possano comportare la diffusione di messaggi od attività in violazione dell'ordine pubblico;
 - c) possano essere connesse ad iniziative comunque offensive della dignità delle persone e lesive della loro libertà, o che veicolino sentimenti od espressioni di fanatismo, razzismo, sessismo, odio o minaccia.

Art. 6 – Approvazione delle iniziative di fundraising

1. L'accettazione da parte dell'Università di donazioni, eredità, o di legati deve essere sottoposta alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Il relativo atto di accettazione è sottoscritto dal Rettore.
2. Si prescinde dalla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nei casi di donazioni, eredità e legati disposti a favore dell'Università di beni il cui valore, accertato e/o stimato, sia d'importo pari od inferiore a € 10.000 (diecimila euro). Il relativo atto è autorizzato e sottoscritto dal Rettore.
3. L'accettazione di donazioni, eredità o di legati disposti direttamente a favore delle strutture didattiche e/o scientifiche dell'Università, di valore superiore a € 10.000 (diecimila euro), sono autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione favorevole dell'Organo collegiale della struttura interessata. L'atto di accettazione è sottoscritto dal Rettore.
4. Si prescinde dalla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione (prevista al precedente comma 4) allorché donazioni, eredità e legati siano disposti direttamente a favore delle strutture didattiche e/o scientifiche dell'Università ed abbiano un valore pari od inferiore a € 10.000 (diecimila euro). In tali casi l'autorizzazione compete all'organo collegiale della struttura interessata e l'atto di accettazione è sottoscritto dal responsabile della struttura.

Art. 7 – Organi e funzioni operative connesse al fundraising

1. Il *Grant Office* dell'Università di Foggia cura ed attende alle iniziative di *fundraising*. A tale scopo, il *Grant Office* si pone come ufficio di riferimento d'Ateneo in merito alle competenze sulle differenti modalità di raccolta fondi, offre consulenza ai soggetti disponibili alla donazione, esprime capacità d'indirizzo nell'orientare le interazioni fra enti pubblici o privati e l'Università, predispone le condizioni gestionali ed amministrative inerenti alle procedure di *fundraising*, presiede alle attività di disseminazione e divulgazione delle iniziative connesse al *fundraising*.
2. In particolare, è compito del *Grant Office*:
 - a) sovrintendere alle attività di sostegno delle iniziative di *fundraising* sul territorio, sensibilizzando la comunità civile in merito alle possibilità che il *fundraising* può offrire da parte

di tutti i soggetti potenzialmente contributori;

- b) elaborare strategie di sensibilizzazione che favoriscano le iniziative di contribuzione a vantaggio di specifici progetti dell'Università ed elargizioni a sostegno delle attività ordinarie dell'Ateneo e dei suoi Dipartimenti;
 - c) attivare le procedure amministrative di affidamento dei contratti di *fundraising* a vantaggio dell'Università di Foggia da parte di privati od enti pubblici;
 - d) intercettare le esigenze di finanziamento connesse a specifiche attività od esigenze di spesa dell'Università, identificando a riguardo le strategie e le modalità più consone al fine di conseguire le disponibilità finanziarie ritenute necessarie.
3. Il *Grant Office*, verificato che l'iniziativa di *fundraising* proposta risulti in linea con i percorsi scientifici e culturali dell'Università di Foggia, avendone analizzato le peculiarità e nella fattispecie il supporto finanziario richiesto dal soggetto proponente, provvede ad individuare l'ambito di applicazione dell'iniziativa e ad identificare la tipologia di finanziamento che, ai sensi del precedente art. 2, sia ritenuta più idonea.
 4. E' compito del *Grant Office* istruire le pratiche di *fundraising* e sottoporle ad una preliminare valutazione tecnico-amministrativa affinché possano essere eventualmente approvate dal Consiglio di Amministrazione, previa accettazione da parte dell'Organo collegiale della struttura eventualmente coinvolta (es. Dipartimento), e sottoscritte dal Rettore, secondo quanto contemplato all'art. 6 del presente regolamento.
 5. Il *Grant Office* nell'espletamento delle sue funzioni, ed in particolare per tutte quelle attività previste nel presente articolo e specificamente relative al precedente punto 4, si avvale della funzione d'indirizzo di una Commissione permanente ai sensi dell'art. 11, comma 2 lett. f dello Statuto opportunamente costituita dal Rettore e denominata *Commissione Finanziamenti Esterni*, di seguito denominata semplicemente *Commissione*. La Commissione nella sua composizione risulta così costituita:
 - Delegato del Rettore al Bilancio, con funzioni di Presidente;
 - Delegato del Rettore al Grant Office;
 - Delegato del Rettore alla Terza Missione;
 - Direttore Generale di Ateneo o suo delegato;
 - Un rappresentante del personale tecnico amministrativo afferente al Grant Office (a cui assegnare le funzioni di supporto agli adempimenti approvati dalla Commissione stessa).

La Commissione, nell'esercizio delle sue funzioni, potrà avvalersi, caso per caso, dell'ausilio di ulteriori componenti, riconosciuti esperti negli ambiti finanziari, tecnici o scientifici relativi al particolare tema su cui si fonda la specifica proposta progettuale che sottende all'iniziativa di finanziamento in fase d'istruzione e di verifica. Tali componenti aggiuntivi sono individuati e



proposti dalla Commissione in base alla loro comprovata esperienza, maturata anche all'esterno dell'Università, qualora si ritenga opportuno. Il loro inserimento, quali componenti *pro-tempore* della Commissione (ovvero *caso per caso*), è avallato dal Rettore mediante un proprio decreto.

Art. 8 – Modalità di attuazione del crowdfunding

1. Per le finalità di cui al art. 2, comma 1, punto d) del presente regolamento, l'Università può utilizzare lo strumento del *crowdfunding*, avviando, direttamente o attraverso piattaforme esterne, una campagna di raccolta fondi *on-line* e dandone adeguato risalto pubblico.
2. Le singole iniziative, volte alla realizzazione di specifici progetti (definibili progetti *una tantum*), ovvero destinate a finanziare voci già previste a carico del bilancio di Ateneo (in tal caso definibili progetti *correnti*, quali borse di studio, assegni di ricerca, borse di dottorato, ed altro), dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (così come stabilito all'art. 6 del presente regolamento), che determinerà di volta in volta, la durata della campagna di raccolta fondi.
3. Tutte le strutture accademiche, che siano centri di spesa, hanno la facoltà di ricercare autonomamente forme di *fundraising* o altre analoghe iniziative che possono comportare per il bilancio di Ateneo sia riduzioni di spesa, sia incrementi di entrata.
4. I progetti o le iniziative su cui avviare una campagna di promozione tramite *crowdfunding* sono proposti al Rettore dai membri della comunità accademica, che ne garantiscono l'autorevolezza scientifica. Un *format* progettuale predisposto dal *Grant Office* consente, per ciascuna proposta progettuale, di identificarne le caratteristiche salienti, le sue finalità, le specifiche esigenze per cui si ritiene utile il supporto delle donazioni, i suoi risvolti e ricadute sociali, le necessità complessive di finanziamento, la tipologia di *crowdfunding* che si vorrebbe attivare, la scadenza temporale della campagna di raccolta fondi, il piano di comunicazione e di diffusione del progetto attraverso i *social media* ed altri canali eventualmente disponibili.
5. Con riferimento ai "progetti correnti" (vedi punto 2), il donatore può scegliere di finanziare, con importi di qualunque entità, uno o più progetti ed iniziative universitarie effettuando un versamento secondo le modalità operative descritte sul sito web istituzionale. In particolare, il sito contempla una pagina web in cui è disponibile l'elenco di tutte le iniziative finanziabili tramite sottoscrizione e la possibilità di procedere ad un pagamento *on-line* attraverso carta di credito o bonifico bancario selezionando opportunamente il progetto che si intende sostenere, inoltre indicando la volontà di rimanere anonimi o, viceversa, di comparire nell'elenco periodicamente aggiornato dei donatori.
6. Le iniziative di *crowdfunding* relative a "progetti *una tantum*" (vedi punto 2) possono riguardare interventi, misure od azioni che abbiano i crismi della eccezionalità, urgenza, necessità e, allo stesso tempo, siano originali, creativi, innovativi, aggregativi e traggano ispirazione da imprescindibili valori etico-morali. Queste iniziative *una tantum* debbono essere accompagnate da una rilevante



esposizione mediatica ed essere assai pervasive, al fine di conseguire la giusta efficacia attrattiva. Non possono, d'altro canto, essere iniziative troppo frequenti, dovendosi limitare a 3, massimo 4 all'anno per evitare il rischio di inflazionarne lo spirito di eccezionalità e non provocare assuefazione mediatica.

7. Alla scadenza designata (per i progetti *una tantum*) o secondo una prefissata periodicità (per i progetti correnti), il flusso di donazioni verrà messo a disposizione del responsabile di ciascun progetto, se trattasi di progetto di ricerca, di formazione o di terza missione, ovvero introitato al bilancio di Ateneo e l'iniziativa continuerà ad essere visibile nell'apposita sezione denominata "progetti finanziati".
8. Con riguardo alle iniziative *una tantum* di *crowdfunding*, così come riportate al precedente punto 6, è più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico di attuare progetti di *crowdfunding* a società specializzate. Infatti, l'Università di Foggia assume, in questa fattispecie, un ruolo attivo nella ricerca di iniziative di *crowdfunding* attraverso intermediari specializzati (*fundraiser*). All'intermediario potranno essere riconosciute delle percentuali sulle attività di *crowdfunding* svolte in relazione alla gamma dei servizi offerti.
9. Al fine di selezionare nel modo più opportuno la società specializzata in *crowdfunding* con cui stipulare una convenzione di servizio è necessario procedere alla pubblicazione di apposito avviso con il quale si renda nota la ricerca di partner per tali specifici interventi e nel quale siano chiaramente indicati i requisiti richiesti, secondo le ordinarie procedure poste in essere dall'amministrazione universitaria.
10. La convenzione stipulata con la società di servizi specializzata in *crowdfunding* e selezionata nel modo previsto dal precedente punto 9, deve avere una definita durata temporale, al minimo pari ad un anno, ed essere eventualmente rinnovabile.

Art. 9 – Pubblicità e trasparenza in merito alle iniziative di fundraising

1. A seguito dell'approvazione dell'iniziativa di *fundraising* e della sua sottoscrizione da parte del Rettore, l'Università procede a darne adeguata pubblicità sul proprio sito web, indicando l'ammontare delle erogazioni ricevute, le finalità verso cui le erogazioni liberali sono state indirizzate, l'utilizzo effettivo dei fondi, specificando anche le modalità di versamento. Ciò in ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge in merito alle donazioni (con particolare riferimento a quella che disciplina l'*art bonus*) e per conferire la massima trasparenza e l'ampia conoscenza in merito alla destinazione delle risorse finanziarie così ottenute.
2. Con scadenza almeno mensile, se non in tempo reale attraverso un pannello di controllo implementato sulla medesima pagina web del sito istituzionale, si provvede ad aggiornare l'ammontare complessivo delle erogazioni ricevute (nel mese di riferimento) per ciascuna iniziativa di *fundraising* ancora in attività o conclusasi nell'arco dell'ultimo anno. Sulla medesima pagina saranno, altresì, resi disponibili e costantemente aggiornati i dati relativi allo stato della raccolta

fondi, l'elenco dei finanziatori (nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali), nonché le agevolazioni fiscali previste dalla vigente normative per le erogazioni liberali.

3. È possibile adottare una forma di riconoscimento morale al mecenate/donatore senza che questo rappresenti un obbligo per l'ente beneficiario. In tale ottica è previsto che l'Università possa menzionare nel medesimo sito web di cui ai commi precedenti e previa opportuna liberatoria da parte del soggetto interessato, un pubblico ringraziamento a quest'ultimo (solo citando il nome o la ragione sociale senza far riferimento al marchio, attività, prodotti, ecc.).

Art. 10 – Utilizzo dei risparmi di spesa

1. Le attività di *fundraising* che si sostanziano in dazione di denaro a favore dell'Ateneo, al netto delle spese necessarie alla realizzazione dell'iniziativa cui la dazione eventualmente si correla, non sono soggette ad alcun prelievo a favore del bilancio di Ateneo. In sintonia con lo spirito di liberalità e responsabilità che anima il generoso intervento del donatore, l'Università di Foggia rinuncia ad ogni forma di prelievo di fondi, fermo restando il riconoscimento delle spese che sono state sostenute per la realizzazione della campagna di *fundraising*.
2. In ogni caso, i risparmi di spesa eventualmente derivanti dalle iniziative di *fundraising*, così come disciplinati nel presente regolamento, possono essere destinati al finanziamento di altre iniziative, a condizione che rispondano alle medesime finalità di cui all'art. 1.

Art. 11 – Norme di rinvio

Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data del relativo decreto rettorale di emanazione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia, nonché le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.